



2018

La certificazione medica
piccolo manuale di sopravvivenza per giovani medici!

Paola Maddalena Ferrari
info@studiolegaleferrari.it
01/04/2018

Normativa essenziale	2
Definizione di certificato	3
La forma della certificazione.....	3
Chi ha l'obbligo di certificare la malattia di un lavoratore?.....	3
Le strutture sanitarie sono obbligate alla trasmissione del certificato di malattia?...4	
le certificazioni dei medici di guardia medica e continuita' assistenziale.....	5
La constatazione di decesso.....	5
Chi ha l'obbligo di denunciare l'infortunio e/o la malattia professionale?	6
La ricetta medica	7
casi pratici - surfando tra la giurisprudenza	8

NORMATIVA ESSENZIALE

Codice penale**ARTICOLO N.477 Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.**

[I]. Il pubblico ufficiale [357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni [482, 490, 493].

ARTICOLO N.480 -Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative.

Il pubblico ufficiale [357], che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni [487, 493].

ARTICOLO N.481 -Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro.

CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA**Art. 24**

Il medico tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati.
Egli tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti.

DEFINIZIONE DI CERTIFICATO

Il certificato medico è la testimonianza scritta su fatti e comportamenti **effettivamente valutati dal sanitario**, la cui dimostrazione può produrre conseguenze previste dalla legge e/o fare stato all'interno di alcuni rapporti tra privati aventi rilevanza giuridica e/o amministrativa.

Rispetto al singolo professionista l'obbligatorietà dell'emissione della certificazione può dipendere dal ruolo rivestito e dall'istituzione dal quale dipende.

Il medico può fare diverse tipologie di certificati, a titolo esemplificativo:

- Certificazioni stato malattia lavoratore pubblico o privato.
- Certificazione infortunio e malattia professionale
- Certificazioni d'idoneità alla mansione e/o attività lavorativa
- Certificazioni attività sportiva
- Certificazione delle condizioni di salute ai fini dell'ottenimento di permessi amministrativi (es. patente, porto d'armi ecc.)
- Stato invalidità
- Certificato decesso
- Certificazioni ad uso privato del cittadino per finalità assicurative e/o altre ragioni
- Ricette a carico del servizio sanitario nazionale (certificano il diritto del paziente all'erogazione a carico)
- Ricette per farmaci per i quali ricorre l'obbligo (certificano che quello specifico paziente ha diritto al farmaco)

LA FORMA DELLA CERTIFICAZIONE

I contenuti possibili del certificato medico non sono soltanto le dichiarazioni circa lo stato di salute o di malattia ma possono estendersi anche le condizioni del paziente e l'eventuale sua condizioni assistenziale se effettivamente e direttamente conosciuta e se questa sia necessaria nella circostanza concreta.

In pratica:

- Deve essere redatto su carta intestata e/o con timbro del medico o, nei casi in cui ciò non sia effettivamente possibile, in modo che il medico sia chiaramente individuato e con firma e dati per rintracciarlo
- Il paziente deve essere chiaramente individuato e/o individuabile attraverso un codice (es. codice fiscale).
- Nel caso in cui il certificato richieda una forma obbligata il medico deve utilizzare l'apposita modulistica (es(ad esempio, certificato di malattia per lavoratori privati, certificato di idoneità alla guida, ecc.).
- Non deve contenere abrasioni o cancellazioni
- Non può essere retrodatato
- Non può descrivere fatti non constatati direttamente
- Deve essere firmato
- Non deve contenere opinioni ma solo la descrizione di fatti constatati

CHI HA L'OBBLIGO DI CERTIFICARE LA MALATTIA DI UN LAVORATORE?

Normativa essenziale:

[Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 26 marzo 2008](#) (Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività.”)

--

L'obbligo riguarda tutti medici pubblici siano essi ospedalieri o convenzionati.

L'invio di certificati di malattia senza che il medico abbia visitato il paziente o mendaci è la causa più frequente di condanne penali e di sospensioni disciplinari.

Il medico, all'atto del rilascio del certificato, attesta in scienza e coscienza **l'incapacità all'attività lavorativa del proprio assistito dovuta a infermità direttamente constatata e non la malattia.**

Per “certificato di malattia” si intende:

«l'attestazione scritta di un fatto di natura tecnica destinata **provare la verità di fatti direttamente rilevabili dal medico curante** nell'esercizio della professione, che attesti l'incapacità temporanea al lavoro, con l'indicazione della diagnosi e della prognosi, di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33».

In secondo luogo, appare utile ricordare che la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità penale afferma che **«risponde di falso ideologico il medico che attesti una malattia senza aver compiuto la visita, anche se di essa non abbia fatto esplicita menzione nel certificato»** (Corte di Cassazione V sezione penale 29 gennaio 2008, n. 4451).

È bene precisare che la data di inizio della malattia è un dato anamnestico e spesso non coincide con la data di inizio prognosi.

Quest'ultima coincide con la data di rilascio del certificato e eventualmente nei soli casi previsti retroagisce al massimo di un giorno ([circolare INPS 15 luglio 1996 n. 147](#)).

La richiesta di certificati medici per malattie “riferite ma non accertabili in modo obiettivo” è cosa comune negli ambulatori dei medici di famiglia.

LE STRUTTURE SANITARIE SONO OBBLIGATE ALLA TRASMISSIONE DEL CERTIFICATO DI MALATTIA?

Anche le strutture sanitarie ospedaliere sono obbligate alla trasmissione telematica della certificazione di ricovero e di malattia.

Tuttavia, qualora le stesse ancora siano impossibilitate alla trasmissione telematica, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato cartaceo e trasmetterlo all'INPS con le modalità previste.

Deve, inoltre, provvedere a inviare una copia priva di diagnosi al proprio datore di lavoro.

LE CERTIFICAZIONI DEI MEDICI DI GUARDIA MEDICA E CONTINUITA' ASSISTENZIALE

I medici di guardia medica e continuità assistenziale devono inviare il certificato di malattia ogni qualvolta il certificato non può essere emesso dal medico curante.

In particolare:

- Certificazione di malattia per i lavoratori turnisti (di norma un giorno, fino ad un massimo di tre giorni).
- Certificazione per la riammissione al lavoro degli alimentaristi laddove prevista;
- La constatazione di decesso.

LA CONSTATAZIONE DI DECESSO

Normativa essenziale

[Testo Unico delle Leggi Sanitarie \(TULS\) approvato con Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934](#)

[Regolamento di Polizia Mortuaria \(RPM\) D.P.R. n° 285 del 10 settembre 1990.](#)

[Circolare del Ministero della Sanità 24/06/1993 n. 24 Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa.](#)

Le leggi Regionali sull'argomento ([per la regione lombardia](#))

Regolamenti Comunali

Quando: sempre quando un medico constati un decesso

Istat: entro 24 ore. (scarica la scheda e le istruzioni)

Denuncia o referto: Obbligatoriosi solo nei casi previsti dalla legge.

Tutti i medici hanno l'onere di constatare la morte quando prestano servizio in qualità di medici pubblici e/o convenzionati e quanto, in qualità di medici privati, si trovano alla presenza di una persona deceduta.

Qualora il medico in scienza e coscienza non sia in grado di indicare la malattia o la causa della morte che, a suo giudizio, sarebbe stata la causa di morte (o comunque nei casi in cui sussiste un dubbio sulle cause di morte), può richiedere un accertamento per riscontro diagnostico al quale può eventualmente assistere.

Nel caso di morti per malattia prevedibile, il Medico curante può agevolare la prossima incombenza consegnando ai familiari una copia della cartella clinica e/o scheda sanitaria.

Nel caso di decesso di un cittadino deve essere seguita la seguente procedura:

- Constatazione del decesso
- Visita necroscopica con ispezione del cadavere
- Redazione della certificazione con la diagnosi della morte anche su carta semplice.
- Obbligo di immediato coinvolgimento dell'autorità di pubblica sicurezza nel caso in cui il decesso desti dubbi sulla causa naturale dello stesso.
- **Compilazione e trasmissione modelli Istat entro le 24 ore.**
- **Nel caso di dubbio, previa informazione all'autorità di pubblica sicurezza, inviare il corpo all'ufficio apposito al fine degli accertamenti.**

Attenzione!

- **Il decesso c'è o non c'è.**
Nel certificato non indicare mai "presunto decesso".

Esempio:

CARTA INTESTATA MEDICO

Si certifica che il giorno ____/____/____ alle ore _____ in località (domicilio, pubblica via, ecc.) _____ ha constatato l'avvenuto decesso di _____ identificato con (carta d'identità - patente ecc.) _____ nato il ____/____/____ a _____ residente a _____ via _____ n. _____ trattasi / non trattasi di morte per cause naturali a giudizio del sottoscritto dovuta a:

_____ avvenuta presumibilmente alle ore _____ del giorno ____/____/____.

FIRMA

CHI HA L'OBBLIGO DI DENUNCIARE L'INFORTUNIO E/O LA MALATTIA PROFESSIONALE?

Normativa essenziale:

[D.p.r.1124/1965](#), come modificato dall'articolo 21, comma1), lettera b) del decreto legislativo in oggetto dispone che "qualunque medico presti la prima 1 Cfr. circolari nn.44/2005 e 36/2010. 2 Cfr. circolari nn.39/2007 e 12/2008.

[Circolare Ministero Salute 22 marzo 2016.](#)

[Circolare Ministero Salute - n. 7348 del 17 marzo 2016](#)

Quando: Termine trasmissione certificato: 24 ore successive all'intervento.

Denuncia o Referto autorità pubblica sicurezza: a carico Inail. Tale obbligo è relativo agli infortuni mortali o con prognosi superiore a trenta giorni . Nello specifico, l'Inail mette a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza, mediante la cooperazione applicativa di cui all'art. 72, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 82 del 2005, i dati relativi alle predette denunce.

Chi deve redigere il certificato d'infortunio: L'articolo 53 d.p.r.1124/1965, come modificato dall'articolo 21, comma1), lettera b) del decreto legislativo in oggetto dispone che "qualunque medico presti la prima assistenza(Cfr. circolari nn.44/2005 e 36/2010. 2 Cfr. circolari nn.39/2007 e 12/2008.

L'ente di assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, è effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore.

I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalità telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni."

Nel caso di un medico privato.

A tale riguardo, il Ministero della salute con circolare n. 7348 del 17 marzo 2016.

In proposito, la circolare recita "il generico riferimento a qualunque medico, contenuto nella disposizione, non attiene a tutti i medici iscritti all'ordine che occasionalmente potrebbero, in situazioni di urgenza o di emergenza, essere chiamati ad intervenire per prestare un primo soccorso ad un soggetto vittima di infortunio. È da ritenere infatti che il riferimento a qualunque medico è necessariamente da circoscrivere alla sola previsione di richiesta di intervento professionale che rientri in una prestazione inquadrabile come "prima assistenza" intesa quale prestazione professionale qualificata rientrante nell'ambito di procedure organizzative strutturate per fornire assistenza medica, anche solamente di base".

LA RICETTA MEDICA

La definizione di ricetta si trova nel decreto legislativo n. 24 aprile 2006, n. 219 (codice medicinali ad uso umano), il quale nel punto u) definisce: " prescrizione medica: ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali ".

Di conseguenza la ricetta è un atto medico.

Con la compilazione della ricetta, il medico compie un'attività ricognitiva del diritto soggettivo del paziente all'assistenza farmacologica.

La prescrizione medica ha una triplice funzione:

- a) Certificazione: il sanitario individua elementi clinici rilevanti,
- b) autorizzazione amministrativa: permette di rimuovere i limiti stabiliti dalla legge, garantendo così al malato l'esercizio del suo diritto all'erogazione di medicinali (cassazione penale 31/03/2011 n. 13315).
- c) Autorizzazione erariale: autorizzazione del medico ad erogare un farmaco a carico del servizio sanitario nazionale.

L'erogazione di un farmaco senza ricetta, quando questa sia prescritta, costituisce esercizio abusivo della professione medica e costituisce il reato previsto e punito dall'art. 348 del codice penale (pena alternativa della reclusione fino a 6 mesi o della multa da 103 a 516 euro) .

L'erogazione di un farmaco senza ricetta, quando questa è prescritta dalla legge, costituisce esercizio abusivo della professione medica e costituisce il reato previsto e punito dall'art. 348 del codice penale (pena alternativa della reclusione fino a 6 mesi o della multa da 103 a 516 euro).

A completamento, si ricorda che il medico e/o il farmacista che eroga senza ricetta e poi la regolarizza, ad opera del medico compiacente, e/o addirittura compila ricette firmate in bianco dal medico commette reato di "falsità ideologica" - .

CASI PRATICI - SURFANDO TRA LA GIURISPRUDENZA

Certificato senza visita medica

La falsa attestazione attribuita al medico non attiene tanto alle condizioni della salute della paziente, quanto piuttosto al fatto che egli ha emesso il certificato senza effettuare una previa visita e/o senza alcuna verifica oggettiva delle sue condizioni di salute, non essendo consentito al sanitario effettuare valutazioni o prescrizioni semplicemente sulla base di dichiarazioni effettuate per telefono dai suoi assistiti. Ciò rende irrilevanti le considerazioni sulla effettiva sussistenza della malattia o sulla induzione in errore da parte della paziente" (Cass. Pen., sez. V, 15 maggio 2012, n. 18687).

Chiarita la responsabilità penale del professionista, resta da chiarire, però, se si configura, a suo carico, l'ipotesi di cui **all'art. 479 c. p.** (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) oppure il **delitto ex art. 480 c. p.** (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative).

Lo spartiacque tra responsabilità del medico e quella del paziente, è spiegata dalla la [Corte di Cassazione penale, sez. VI nella sentenza 11540 depositata il 9 marzo 2017](#), che ha parzialmente annullato senza rinvio quella emessa dalla corte di merito milanese assolvendo il cittadino per il reato di cui all'art. 481 cod. pen (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) in quanto ritenuto assorbito dal reato di cui all'art. 374-bis cod. pen (false attestazioni atte ad essere prodotte all'autorità giudiziaria), riducendo di conseguenza la pena comminata di due mesi.

Nella fattispecie, il medico senza visitare il paziente, aveva rilasciato un certificato medico attestando "sciatalgia violenta dovuta ad ernia discale" con prescrizione di riposo, ciò al fine di evitare all'assistito di rendere una dichiarazione in processo. Poiché quest'ultimo era, a sua insaputa, sottoposto a pedinamento è risultato palese che lo stesso non si fosse mai recato dal medico.

La circostanza che fosse stata chiesta una certificazione medica con uno scopo preciso, non preceduta da alcuna visita, è stata ritenuta atta a " sgomberare il campo dalla deduzione difensiva secondo cui l'inosservanza della prescrizione da parte del ricorrente non varrebbe ad attestare la falsità di una diagnosi che il medico non avrebbe potuto compiutamente formulare".

Secondo la sentenza, la falsità ideologica non poteva essere comminata al normale cittadino in quanto reato proprio del pubblico ufficiale e/o incaricato del pubblico servizio.

Per quanto qui interessa, il cittadino che rilascia dichiarazioni false è punibile in ragione dell' art. 374-bis cod. pen. il quale dispone che salvo che il fatto costituisca più grave reato, la condotta di chi dichiara o attesta falsamente in certificati o atti destinati ad essere prodotti all'autorità giudiziaria condizioni, qualità personali, trattamenti terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare relativi all'imputato. La pena è da anni uno ad anni cinque di reclusione ma è aggravata da anni due ad anni sei di reclusione se il fatto è commesso da pubblico ufficiale, da incaricato di pubblico servizio o da esercente la professione sanitaria.

Per contro, l'art. 481 cod. pen. contempla la condotta di chi nell'esercizio della professione sanitaria o forense o di un servizio di pubblica necessità in un certificato

attesta fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. La pena è alternativa e quella detentiva arriva ad un anno di reclusione ed i due reati sono cumulabili.

I due articoli, afferma la corte, indicano situazioni distinte in ragione del fatto che a commettere il reato sia un normale cittadino e/o un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio e/o un esercente la professione sanitaria rispetto ai quali, in ragione del loro ruolo i due reati possono essere cumulati in ragione della precisa conoscenza dell'importanza della certificazione e del loro ruolo di garanti della fede pubblica.

Integra il delitto di falso ideologico del pubblico ufficiale in atto pubblico - e non quello di cui all'art. 480 cod. pen. (falso ideologico in autorizzazioni amministrative) - la condotta dell'assistente dell'ufficio sanitario locale, il quale formi falsi libretti di idoneità sanitari destinati a marittimi in procinto di imbarcarsi, apponendovi le firme contraffatte dei medici e attestando falsamente la sottoposizione dei richiedenti alla visita medica e agli esami clinici preordinati al rilascio del medesimo libretto, considerato che l'autorità sanitaria competente al rilascio, in tal caso, non si limita a riprodurre attestazioni già documentate ma compie un'autonoma valutazione sullo stato di salute del richiedente; né assume rilievo, ai fini dell'esclusione dell'integrazione del delitto in questione, il fatto che il soggetto attivo non rivesta la qualità di funzionario ma quella di semplice assistente, in quanto, ai sensi del novellato disposto di cui all'art. 357 cod. pen., ciò che rileva è lo svolgimento in concreto della pubblica funzione, prescindendo dal rapporto di dipendenza del soggetto con l'ente pubblico e dalle sue caratteristiche. (Nella fattispecie il soggetto agente era addetto all'ufficio competente al rilascio del libretto sanitario con funzioni di compilatore materiale dei libretti e spesso di dirigente in assenza del titolare).

Ha natura di atto pubblico la attestazione di eseguita visita medico-oculistica e la conseguente diagnosi compiuta dal medico ospedaliero nell'esercizio delle sue funzioni. (Fattispecie nella quale il certificato medico rilasciato all'esito della visita ed attestante che il paziente aveva un"visus" naturale di 10 su 10 era funzionale al conseguimento dell'attestato di idoneità, necessario alla assunzione del richiedente la visita come vigile urbano (Sez. 5, Sentenza n. 15773 del 24/01/2007) .

Al riguardo appare utile sottolineare la giurisprudenza conforme successiva alla Suprema Corte di legittimità secondo la quale "il medico convenzionato che, nel redigere un documento, attesti la malattia senza aver compiuto la visita, risponde del delitto di cui all'art. 480 c. p. e non di quello contemplato dall'art. 479 c. p., in quanto il predetto medico si limita a compilare un modulo, da ritenere certificazione, destinato a provare la verità di fatti morbosi a qualsiasi terzo interessato" (Cass. Pen., sez. V, 1 febbraio 1993, n. 844).

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico e non quello di falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità la condotta del medico che attesti falsamente di avere sottoposto a visita medica un minore prima dell'assunzione al lavoro, considerato che la dichiarazione di idoneità al lavoro è un atto pubblico, dotata di una propria individualità ed autonomia, stante il dovere, attribuito dalla legge al medico, non già di certificare, ma di accertare e, quindi, di attestare - attraverso, non solo la documentazione esibita dall'interessato, ma anche mediante la visita ed il controllo diretto - lo stato di salute del soggetto ai fini dell'assunzione al lavoro, con conseguente funzione pubblicistica della data, di necessità anteriore all'assunzione ([Sez. 5, Sentenza n. 7538 del 24/09/2012](#)) .

Certificato falso e compiacente

Integra il delitto di falsità ideologica commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico fidefacente, la condotta del medico ospedaliero che rediga un certificato con false attestazioni,

in quanto ciò che caratterizza l'atto pubblico fidefacente, anche in virtù del disposto di cui all'art. 2699 cod. civ. è - oltre all'attestazione di fatti appartenenti all'attività del pubblico ufficiale o caduti sotto la sua percezione - la circostanza che esso sia destinato 'ab initio' alla prova e cioè preconstituito a garanzie della pubblica fede e redatto da un pubblico ufficiale autorizzato, nell'esercizio di una speciale funzione certificatrice; **ne deriva che la diagnosi riportata nel certificato ha natura di fede privilegiata, essendo preordinata alla certificazione di una situazione - caduta nella sfera conoscitiva del p.u. - che assume anche un rilievo giuridico esterno alla mera** indicazione sanitaria o terapeutica. (Fattispecie di referto attestante traumi da falsi sinistri stradali per consentire lucro a danno delle compagnie assicuratrici).

Il reato del paziente che dichiara condizioni false

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, la condotta di chi, simulando disturbi di rilevanza psichiatrica, induce il sanitario a redigere certificazione relativa ad una malattia inesistente per finalità non contenziose (Cassazione penale Sez. 6, Sentenza n. 896 del 01/07/2014)

Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 cod. pen.), la condotta di colui che, presentandosi al punto di pronto soccorso di un ospedale, rende dichiarazioni non veritiere, idonee a trarre in inganno i sanitari, che, confidando nella verità di quanto loro esposto, redigono certificati medici falsi. (Fattispecie relativa a certificati di malattia relativi a sinistri mai verificatisi) (Cassazione Penale Sez. 5, Sentenza n. 32759 del 29/05/2014)